Tribunale Ecclesiastico Diocesano dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne

Sentenza definitiva in primo grado di giudizio

Manuel Jesús Arroba Conde, ***Ponente***
Pescara-Penne
Nullità di matrimonio

Nell'anno VII del Pontificato di Papa Francesco, il giorno 13.12.2019 Rev.mi Sigg. Giudici Don Maurizio Buzzelli, Vicario Giudiziale e Presidente del Collegio, Don Marco Spadaccini, Giudice Istruttore, e P. Manuel Jesús Arroba Conde, Ponente, legittimamente radunati nella sede del Tribunale diocesano di Pescara-Penne; dopo aver attentamente esaminato gli atti di causa relativi all'istanza di dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato tra i signori Gabriella Rossi, parte attrice, nata a Pescara il 22.3.1955 e Maurizio Bianchi, parte convenuta, nato a Pescara il 1.12.1956, esaurita la discussione giudiziale, cui hanno preso parte il Dott. Andrea Colalongo, Difensore del vincolo di questo Tribunale, nonché il patrono dell'attrice, e dopo aver dato alla parte convenuta ogni facoltà di legge, non esclusa quella di intervenire direttamente, hanno emanato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

1. – **Fattispecie**. – Gabriella, diciottenne, e Maurizio, diciasettenne, si conobbero nel 1973, quando frequentavano un gruppo Scout parrocchiale. Dopo tre messi dalla conoscenza iniziarono una relazione sentimentale.

2. – Il fidanzamento, durato sei anni, fu condizionato dai limiti e caratteristiche dell'esperienza familiare della ragazza, che era cresciuta in un ambiente di eccessivo controllo, in quanto unica figlia,

minore da diversi anni dall'ultimo dei tre fratelli. Nella sua crescita non ci fu la stessa libertà che apprezzava in capo alle sue amiche, situazione dinanzi alla quale reagiva con atteggiamento accondiscendente e, al contempo, covando un profondo desiderio di affrancamento familiare. Maurizio le sembrò presto la persona adatta, nonostante la loro forte diversità caratteriale, perché bisognoso del suo affetto; fu così che la giovane riversò precocemente in lui aspettative di un futuro in comune, per lei più libero. Questa dinamica intrapersonale impedì a Gabriella di comprendere con la dovuta oggettività le reali dinamiche di relazioni interpersonali vissute con il fidanzato, che erano contrassegnate da una certa conflittualità e molta superficialità, al punto che Gabriella, pur non sentendosi apprezzata a sufficienza e subendo la arroganza di Maurizio, propose ugualmente le nozze. Anche dopo una lite furibonda in prossimità al matrimonio, non fu in grado di capire la gravità né di disdire, per non deludere i suoi.

3. – Le nozze furono celebrate a Pescara il 3.6.1980 nella Chiesa di S. Caterina. La vita coniugale si protrasse per circa dieci anni. Dall'unione sono nati due figli. Sin dall'inizio la convivenza coniugale non fu serena, ingenerandosi incomprensioni e litigi, che aggravarono le difficoltà di relazione tra gli sposi, ulteriormente peggiorate con la nascita dei figli. Nel 1988 il rapporto divenne insostenibile e nel 1990 la donna si recò da un legale. Dopo qualche tentativo per ricucire il rapporto, nel 1993 ci fu la separazione di fatto e nel 1995 la separazione consensuale. La cessazione degli effetti civili del matrimonio fu dichiarata con sentenza di divorzio nel 1998. La donna vive attualmente un'altra relazione sugellata da matrimonio civile da circa una ventina di anni.

4. – Con libello presentato il 5.10.2018 presso Q.T., competente in ragione del luogo della celebrazione, la sig.ra Gabriella accusava la nullità del suo matrimonio con il sig. Maurizio per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna. Con decreto del 8.10.2018, il Vicario Giudiziale ammetteva il libello citando le parti e il difensore del vincolo. Il convenuto non rispose alla citazione. Parimenti, il difensore del vincolo non presentò eccezioni entro il termine stabilito dalla legge. Con decreto del 14.11.2018 il Vicario Giudiziale costituiva il Collegio giudicante e decideva di stabilire di ufficio il dubbio di causa con la seguente formula: «*se consti o no*

della nullità del matrimonio, in questo caso, per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nella attrice».

5. – **In diritto**. – Con la norma sull'incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2), il legislatore ha voluto raccogliere nel nuovo diritto positivo matrimoniale un'ipotesi già da tempo elaborata dalla giurisprudenza per meglio rispondere alle esigenze del diritto naturale in tema di capacità matrimoniale. Difatti, tali esigenze erano espresse in modo del tutto incompleto nell'unica norma del precedente codice circa l'incapacità, riferita solo alle malattie che privano dell'uso di ragione (CIC 1917, can. 1081). La maggiore consapevolezza sull'indole personalistica del matrimonio, così come le nuove acquisizioni delle scienze umane (specialmente della psicologia), sottostanno alla nuova formulazione legale con cui si intende garantire che i coniugi, nell'emettere il consenso matrimoniale, posseggano una consapevolezza e libertà proporzionata alla gravità del progetto matrimoniale. Consapevolezza e libera determinazione che debbono essere maggiori di quanto si richiede per altri tipi di negozi giuridici.

6. – Infatti, il matrimonio ha per oggetto la mutua donazione e accettazione delle persone stesse dei coniugi e si proietta nel futuro in modo irrevocabile (can. 1057, § 2), motivi questi che impongono una debita valutazione di sé, una debita ponderazione della possibilità di realizzare la comunità coniugale con la persona concreta del futuro coniuge, ed infine, una debita libertà nella scelta, che deve essere adeguatamente motivata, nonché debitamente garantita, vale a dire, supportata da una reale elezione e autodeterminazione. Entrambe le dimensioni della discrezione di giudizio (avvertenza e libertà di scelta), in quanto riferite complessivamente alle dimensioni intellettive e volitive della persona, sono rapportate dalla legge all'essenza del matrimonio come progetto interpersonale di vita. Perciò, non é sufficiente per prestare il consenso avere una cognizione astratta del suo oggetto; oltre alla capacità cognitiva (di cui al can. 1095, 1) ci vuole infatti la capacità estimativa che accompagna la deliberazione e la volizione, la cui mancanza non equivale sempre ad una psicopatologia. Non si deve pensare comunque che il

matrimonio sia un progetto di vita all'esclusiva portata dell'uomo perfetto. La giurisprudenza spiega la capacità estimativa e volitiva richiesta per il matrimonio facendo uso della consolidata dottrina tommassiana sul giudizio pratico-pratico (cf. coram Felici, sent. diei 3.12.1957, in SRRD, IL [1967], 421-426), che include la capacità di fare una scelta criticamente fondata (nella dimensione deliberativa) e libera (frutto di adeguata decisione interiore).

7. – Nel valutare giuridicamente tali capacità, pur ribadendo la dottrina del libero arbitrio, é necessario far tesoro delle scienze antropologiche, che nell'approfondire i meccanismi consci e inconsci che sottostanno alle decisioni umane, aiutano a capire con maggiore oculatezza il grado di cognizione critica e di libertà delle decisioni stesse. Perciò, una prima (ma non unica) indicazione sul grado di discrezione di giudizio con cui é stato prestato il consenso, si potrà ricavare dall'indole psicologica della persona al momento del matrimonio. Infatti, a volte la natura stessa delle condizioni psicofisiche sono sufficientemente indicative delle possibilità di fare la scelta matrimoniale in modo critico e libero. È il caso in cui si riscontrano nella persona, al momento del matrimonio, gravi forme di anomalie e psicopatologie che dimostrano un difetto nella sua struttura psichica.

8. – Considerando però la natura evolutiva della psiche umana, nonché la dimensione interpersonale inerente al consenso matrimoniale, l'esame della condizione psichica della persona non è sufficiente per pronunziarsi sulla sua capacità giuridica di prestare il consenso con la debita discrezione di giudizio. La sola certezza sulla condizione psichica può essere inidonea giuridicamente, sia per eccesso che per difetto. Da un lato, si deve tener presente che la piena maturità (sia nel campo intellettivo che in quello volitivo o affettivo) è uno stato terminale, e non si richiede per dare vita al matrimonio; perciò, sono capaci a contrarre anche coloro che, pur non avendo maturità piena, sono in una fase di evoluzione sufficiente per capire e scegliere (con giudizio pratico-pratico e con libertà) l'essenza del matrimonio. D'altro canto però, non si può pensare (e ciò è una costante in giurisprudenza, cf. coram Egan, sent. diei 20.1.1978, in *SRRD*, LXX [1988], 3) che l'assenza di psicopatologie possa garantire che il consenso fu prestato con la sufficiente discrezione di giudizio. È necessario indagare pertanto, con criteri certamente

evolutivi, il grado di maturità psichica e affettiva, e le circostanze in cui è maturato il consenso.

9. – Quanto abbiamo appena detto, sulla scia della dottrina e giurisprudenza più attendibili, ci aiutano a capire anche la portata dell'inciso "grave", come qualità del difetto di discrezione rilevante ai fini dell'incapacità. L'inclusione di questo inciso (fattasi all'ultimo momento dell'iter redazionale) risponde unicamente al bisogno di evitare un'interpretazione rilassata della legge, dimentichi dell'evoluzione psichica cui ci siamo riferiti, e che potrebbe compromettere il diritto fondamentale a contrarre matrimonio a persone normalmente capaci. Perciò sono completamente fuori luogo i richiami alla "gravità" del difetto che pretendono di far coincidere il medesimo con l'esistenza di gravi forme di nevrosi o psicopatologie. Alcune di queste infondate opinioni si richiamano al n. 7 del discorso fatto dal papa al tribunale della Rota nell'anno 1987 (cf. AAS, LXXIX, [1987], 1457). In quel discorso si afferma che l'incapacità è rapportabile ad una forma di «anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere». Anomalia che intacca gravemente, non vuol dire psicopatologia grave. Il grave difetto si riscontra ogni qualvolta si abbia morale certezza che la persona non è stata vera autrice del consenso, sia perché non ha potuto valutare debitamente l'essenza del matrimonio, sia perché non ha potuto sceglierlo con adeguata libertà. Queste possibilità di valutazione e scelta possono venir meno, sia perché la persona, pur senza essere affetta da psicopatologie gravi, non aveva raggiunto il minimo di maturità psichica e affettiva richiesto per capire e scegliere il progetto matrimoniale, sia anche perché ha maturato la sua scelta con modalità inadeguate ed improprie del matrimonio, come progetto interpersonale.

10. – Per quanto riguarda il primo aspetto, vale a dire, la capacità di fare una scelta criticamente fondata, è utile per il presente caso richiamare, sia in prospettiva positiva che negativa (ciò che si richiede e ciò che invece può impedire) alcuni dei risultati più attinenti in campo giurisprudenziale. Difatti, la capacità critica richiede che il soggetto sia in grado di percepire sé stesso e l'altro prima di scegliere, che abbia maturato la scelta in modo idoneo, e sia motivato rettamente per il matrimonio.

10. a) Sulla capacità di deliberare e scegliere, vogliamo citare una importante coram Pinto, sent. diei 14.11. 1986, [cf. P.A. Bonnet – C. Gullo (curr.) *L'incapacitas nelle sentenze coram Pinto*, Città del Vaticano, 1988, 345], in cui il ponente rapporta la capacità in questione alla possibilità di paragonare i motivi che consigliano la celebrazione con quelli che lo sconsigliano, considerando la persona dell'altro coniuge e l'adempimento futuro degli oneri. Si tratta di avere condizioni idonee per valutare se sposare o meno, se sposare o non con il coniuge concreto, valutando i "pro" e i "contro". Ci sono condizioni psichiche e circostanze che impediscono una tale deliberazione. Secondo l'autorevole dottrina di J. M. Serrano Ruiz, ci sono condizioni anomale che: 1) "dificultan la percepción de sí mismo" come primo passo per una corretta donazione di sé; 2) "impiden una correcta percepción del otro" come destinatario della propria donazione e oggetto della propria accettazione (cf. J. M. Serrano, *La discrección de juicio*, in *Rev. der. univ. Valparaiso*, 1985, 455-457).

10. b) Tale capacità deve essere supportata da una scelta maturata in modo idoneo al matrimonio; la giurisprudenza difatti non si sofferma unicamente nell'indagine sulla condizione individuale del soggetto presuntivamente incapace, ma valuta anche le circostanze, che debbono garantire la correttezza della scelta. Così, il difetto di discrezione di giudizio si riscontra in colui che pensa che si debbono celebrare le nozze, quando invece dovrebbe pensare il contrario, considerando le difficoltà emerse e prevedibili [cf. coram Pinto, sent. diei 12.12.1986, 4; coram Pompedda, sent. diei 3.7.1979, in SRRD LXXI [1988], 2]. Non si tratta di scegliere un compagno perfetto né la migliore delle alternative ma di aver potuto percepire i limiti della scelta e di essere coscienti di essi, il che richiede una maturazione idonea del consenso sulla scia di ciò che gli psicologi chiamano "decisione crescente", fatta cioè da idonee esperienze comuni; non sono adeguate le decisioni "ardite" o "ritardate" o "calcolate" (cf. A. Thomae, *Dinamica della decisione umana*, Zurigo, 1964, 86).

10. c) Infine, riguardo le motivazioni della scelta, non si deve pensare che i motivi inconsci (per es. il desiderio innato di unirsi ad un'altra persona in matrimonio), che certamente influiscono nella decisioni, rechino necessariamente l'incapacità (cf. M. F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale*, Milano, 1993, 200). Rimane comunque

l'ipotesi di incapacità, in fase di deliberazione, quando esiste un difetto della critica o dell'affettività, che impedisce la giusta valutazione dei motivi o toglie a questi il tono adeguato (ivi, 202).

11. – Circa la libertà di scelta, come seconda dimensione della discrezione di giudizio, si può presentare per la presenza di incontenibili moti d'animo che provocano nel soggetto un determinismo irresistibile, oppure per carenza di una tonalità affettiva adeguata che impedisce al soggetto una vera autodeterminazione. In entrambi i casi, giurisprudenza e dottrina si riferiscono spesso all'immaturità affettiva, quale condizione anomala che, non solo in fase di deliberazione, ma anche in fase di motivazione, può «impedire di esaminare i motivi opposti per contrarre o non contrarre», oppure, presenta motivi in sé stessi anomali o patologici (ivi, 201). Non sono però rilevanti i normali condizionamenti della scelta, che rimangono a livello inconscio, a meno che impediscano quel grado minimo di autodeterminazione richiesto per acconsentire nella mutua "traditio et acceptatio".

12. – Dal punto di vista strettamente processuale il tema principale da considerare è quello della valutazione della perizia quale strumento di prova. In queste cause, al perito è affidato il compito strettamente tecnico di prospettare la situazione psicologica della persona e di giungere ad una diagnosi della medesima che sia attendibile e prospettata in chiave strutturale, non meramente descrittiva. Al momento della valutazione, oltre alle conclusioni del perito, il giudice deve vagliare il procedimento tecnico da questi utilizzato, l'aderenza agli atti dei fatti che supportano la diagnosi peritale (che non può essere fondata in mere ipotesi) e la correttezza antropologica del suo ragionamento. Infine, solo al giudice (e non al perito) spetta vertere in concetti giuridici le conclusioni tecniche, esprimendo nella sentenza le motivazioni per le quali accetta o si discosta del parere del perito (cf. M. J. Arroba Conde, *La prova peritale e le problematiche processualistiche*, in Aa.Vv., *L'incapacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2000, 183-410).

13. – **In fatto**. – Il collegio ha raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere la presente causa. Durante l'istruttoria sono stati escussi l'attrice e tre testimoni da lei indotti. Il convenuto ha disatte-

so le citazioni per rendere deposizione e il 4.3.2019 è stato dichiarato assente dal giudizio. La perizia di ufficio è stata affidata alla Dott. ssa Daniela Angelozzi, che ha visitato l'attrice. Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea provata. Il collegio considera che il presente matrimonio si debba dichiarare nullo per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna.

Il Difensore del Vincolo ha concluso le sue osservazioni rimettendosi alla giustizia del tribunale.

14. – La nostra risposta affermativa circa il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice è motivata in gran parte dai risultati raggiunti con la prova peritale. Il perito d'ufficio afferma di aver ravvisato nella donna, all'epoca delle nozze, un disagio psichico significativo espresso nella diagnosi di «franca immaturità psicoaffettiva»; spiega che la sig.ra Gabriella, almeno per il fatto di aver da poco raggiunto la maggiore età, evidenziava una struttura di personalità ancora «propriamente adolescenziale», per cui caratterizzata da una «emergenza pulsionale e da una totale idealizzazione della persona amata». A scanso di ogni indebito automatismo determinista (tra età adolescenziale e carenze psichiche strutturali), il perito ha puntualizzando che le lacune della donna, specialmente il suo idealismo privo di aderenza alla realtà, oltre che dall'età, dipesero «dall'inesperienza e da una vita vissuta al riparo da un vero e proprio confronto con l'esterno sul piano relazionale e sociale». Il perito si dice certo delle sue conclusioni. Sullo stato attuale delle condizioni psicologiche della sig.ra Gabriella, il Perito ha dichiarato che la situazione è «attualmente superata».

15. – Le conclusioni del perito di ufficio sono attendibili sotto il profilo metodologico, in quanto, oltre al colloquio clinico e all'esame psichico, la Dott.ssa Angelozzi ha somministrato all'attrice il test MMPI-2. L'analisi di detto test rivela l'assenza di psicopatologie sul versante nevrotico e psicotico, ma mostra la presenza di «debolezza-fragilità nelle relazioni interpersonali, tendenza alla autosvalutazione con conseguenti atteggiamenti di dipendenza, ricerca di gratificazioni e rassicurazioni, compiacenza».

Nel colloquio clinico l'attrice ha ribadito la versione dei fatti offerta nell'interrogatorio e ha permesso al Perito di individuare alcuni fattori psicologicamente rilevanti che, ai fini di causa, sono

risultati di straordinaria importanza per evitare i rischi di trarre conclusioni frutto di automatismi che non sarebbero stati ammissibili.

16. – In effetti, le conclusioni peritali sono convincenti anche per il loro fondamento antropologico e l'impostazione psicodinamica. Il perito, infatti, nel riferire con dettaglio l'esito dell'esame psichico, si è sforzato nell'indicare i processi psicodinamici primitivi e le strutture della personalità della sig.ra Gabriella che sono risultate compromesse nell'area della scelta.

Il Perito dichiara che l'origine della condizione di franca immaturità psico-affettiva dell'attrice è da collocarsi nell'esperienza familiare, dove di fatto (vista l'età dei tre fratelli) crebbe come "figlia unica", nonostante si trattasse di un contesto familiare numeroso, in una condizione di «Gabriella della casa e di figlia desiderata, coccolata e viziata», e al contempo, con scarsa libertà. Circa l'evoluzione negativa nella formazione della personalità della donna, il Perito afferma che l'attrice «non attraversa una vera adolescenza e, dunque, non si fa protagonista di una vera identità e di una autentica personalità».

Il Perito di ufficio si è riferito anche alla relazione sentimentale tra le parti; egli riferisce che la condizione di immaturità psico-affettiva dell'attrice si rese concreta in un groviglio di «sentimenti emozionali», non confrontati con l'oggettività ma coinvolti in una forte "idealizzazione" e, quindi non riconducibili alla volontà di amare in senso sponsale ma alla «intrigante attesa che suscita l'ambizione di modificar(e)» la "introversione" di Maurizio, la cui situazione e qualificazione per trovare lavoro erano deboli, provocando in Gabriella la volontà di «farsi carico». Tutto ciò comportò importanti distorsioni ed idealizzazioni nelle capacità cognitivo-affettive in riferimento alla relazione sentimentale ed alla scelta matrimoniale. Anche la intermittenza con cui furono vissuti il fidanzamento e la vita coniugale resero più incisivi gli aspetti psicoaffettivi disfunzionali rilevati in capo alla donna, specialmente in occasione del litigio avvenuto in prossimità alle nozze dove, pur avendo avuto un lieve ripensamento, nella donna prevalse la paura di affrontare il «disagio del giudizio parentale […] (e di) compromettere l'obiettivo».

L'incidenza della disfunzionalità psichica riscontrata all'epoca delle nozze è rapportata dal perito all'area della critica e della scelta:

«la parte attrice, all'epoca delle nozze, non aveva una percezione realistica della parte convenuta, e/o riteneva di poterlo cambiare; non era capace di valutare le effettive potenzialità del rapporto, non disponeva di risorse atte a verificare se sussistessero o meno i requisiti per un'esperienza coniugale e familiare, non presentava sufficiente forza psichica per sottrarsi alla decisione di sposarsi a seguito di ripensamenti».

17. – I fatti storici sui quali poggiano i fatti psichici indicati dal perito sono tutti presenti negli atti, risultando quindi adeguatamente provati, sicché le conclusioni peritali meritano ulteriore accettazione per la loro aderenza agli atti dai quali emergono tre punti principali.

17. a) Un primo gruppo di fatti a sostegno della fondatezza fattuale della perizia, riguarda le inadeguate esperienze della vita in famiglia in vista a favorire una crescita armoniosa. Gli atti sono coerenti e unanimi al riguardo, in quanto l'attrice e i suoi testi coincidono nel riferire gli elementi principali, cioè, che Gabriella crebbe in un ambiente ovattato, coccolata e viziata, ma anche sottomessa ad un forte controllo da parte dei genitori, ad un senso di solitudine e di inferiorità rispetto ai fratelli, più grandi e sistemati, rafforzandosi in lei una tendenza alla idealizzazione che si rivelò molto negativa per il suo sviluppo psicologico-affettivo.

17. b) Il secondo gruppo di fatti riguarda la disfunzionalità della relazione prenuziale e l'insufficiente congruità della decisione di sposarsi. Dagli atti emerge un fidanzamento vissuto dalla donna con sofferenza interiore e con modalità tali da non renderlo un autentico cammino di crescita e di conoscenza reciproca e profonda. L'attrice dichiara, infatti, che «Maurizio era molto geloso di me e questa gelosia faceva in modo di chiuderlo e di renderlo ancora più introverso di quanto già non fosse per carattere; io ero molto protettiva, un po' crocerossina, tentavo di comprenderlo ma spesso mi riducevo a fare dei monologhi perché lui a motivo della sua gelosia non mi rispondeva e rimaneva in questo stato per diversi giorni. Io vivevo con sofferenza questi momenti». Ed aggiunge: «Il nostro rapporto fin dall'inizio e stato piuttosto superficiale e conflittuale e io non mi trovavo bene in questa relazione perché mi sentivo non apprezzata in quanto lui si relazionava con me sempre con atteggiamenti piuttosto arroganti». Il fratello dell'attrice parla di un fidanzamento privo di vitalità, durante

il quale «il temperamento di Gabriella era mortificato dal carattere introverso e geloso» di Maurizio. Una amica dell'attrice (Anita) indica come principale difficoltà vissuta nel fidanzamento la diversità di aspettative sul futuro in comune, da parte dei giovani; l'altra amica (Elena) conferma e aggiunge che, pur senza litigi, la reazione di Gabriella alla loro mancanza di sintonia era quella di assumere «un atteggiamento protettivo nei confronti di Maurizio».

A questa specifica tipologia di reazione immatura al discorrere della loro relazione prenuziale bisogna rapportare la decisione di contrarre matrimonio. Sul punto l'attrice dichiara sua l'iniziativa, spiegandola «sempre per questa mia cosa di essere amorevole, di dare amore per curare le sue ferite»; una reazione mantenuta anche dopo un litigio che aveva fatto sentire a Gabriella che non era il caso di andare avanti con la decisione di sposarsi: «avevamo avuto una furibonda litigata […], ricordo la sofferenza e i pianti che questo confronto con lui mi provoco, una lacerazione interiore che in quel momento mi aveva quasi convinto a non sposarmi più; tuttavia decisi di continuare […] anche per non deludere la mia famiglia». Il fratello dell'attrice, che ritiene che Gabriella non fosse matura per le nozze, né consapevole, fonda il proprio giudizio nell'aver notato che per sua sorella il matrimonio era «un sogno da realizzare» ed è «rimasto un sogno»; dell'episodio della lite prenuziale è venuto a conoscenza solo dopo le nozze, per confidenze dei genitori, dai quali venne a sapere che Gabriella «non voleva più sposarsi».

17. c) Infine dagli atti emerge che durante la convivenza coniugale la sig.ra Gabriella era priva delle risorse psichiche richieste per porsi adeguatamente nella relazione con il marito, rimanendo ancora in una posizione di indebita sofferenza sul presente e di idealizzazione sul futuro, che ben conferma il trascinarsi, fino alla separazione, dell'immaturità psicoaffettiva dell'attrice. La donna stessa, nell'attribuire al convenuto un forte disimpegno nella gestione della vita familiare, avverte che lei si sentiva "sola" ma che «ero in grado di portare avanti il peso della famiglia» finché si rese conto di non poterlo più fare e vinse la paura (che fino ad allora le frenava) di portare una certa delusione ai propri parenti. Anche la teste Anita riferisce che l'attrice, dinanzi all'assenteismo del marito, «cercava di minimizzare le difficoltà nella speranza che tutto si risolvesse per

il meglio con l'aiuto della sua famiglia». In termini simili si esprime la teste Ilaria, che attribuisce i tentativi di salvare il matrimonio da parte di Gabriella al permanere della sua visione "molto idealizzata" della sua relazione con Maurizio.

18. – Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto, sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pescara Penne, dopo aver invocato il Nome del Signore, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio proposto deve rispondersi, come in effetti rispondiamo: «*AFFERMATIVAMENTE, ossia constare della nullità del matrimonio, in questo caso, per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nella parte attrice (can. 1095, n. 2 CIC)*».

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio al costo della causa.

Ordiniamo al personale del Tribunale, cui compete, di pubblicare ed eseguire o fare eseguire, ai sensi della legge, questa Nostra sentenza definitiva, salvi i diritti e gli interessi previsti dalla legge, compresi quelli dei cann. 1628 e 1680 §1 CIC e dell'art. 257, § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, ossia adire il Tribunale Superiore, non escluso quello della Rota Romana. Decorsi i termini stabiliti dai cann. 1630-1633 CIC, questa Nostra sentenza diventa esecutiva ai sensi del can. 1679 CIC.

Pescara, dalla sede del Tribunale, il 13.12.2019

Don Maurizio Buzzelli, *Presidente del collegio*
Don Marco Spadaccini, *Istruttore*
P. Manuel Jesús Arroba Conde, *Ponente*

Commento / Note
Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pescara-Penne
Sentenza definitiva in primo grado di giudizio del 13 dicembre 2019

Anna Sammassimo

Setenza definitiva in primo grado di giudizio

Manuel Jesús Arroba Conde, *Ponente*
Pescara-Penne
Nullità di matrimonio

1. La sentenza definitiva in primo grado del Tribunale diocesano dell'Arcidiocesi Pescara-Penne che in questa sede si vuole commentare presenta diversi aspetti di interesse. In particolare se ne tratteranno due, uno relativo alla efficacia retroattiva del can. 1095 del Codice di diritto canonico sulla incapacità a consentire al matrimonio, e l'altro relativo alla funzione del perito nelle cause di nullità matrimoniale.

2. Il primo elemento su cui la sentenza ci porta a riflettere è il fatto che essa dichiara la nullità di un matrimonio canonico celebrato nel 1980 per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nella parte attrice ai sensi del can. 1095, n. 2 CIC.

È ben noto che il Codice del 1917, sotto la cui vigenza il suddetto matrimonio è stato contratto, non aveva codificato le ipotesi di nullità per incapacità psichica e ciò anche per una certa diffidenza nei confronti della scientificità dei dati offerti dalle varie discipline della psiche, soprattutto dalla psicoanalisi, sospettata di determinismo contrastante con i principi della antropologia cristiana. Giurispru-

denza e dottrina, in conformità ai criteri di integrazione propri alla legge canonica (cf., da ultimo, il can. 19 CIC 1983), hanno colmato la lacuna dapprima facendo riferimento ai principi generali della filosofia e psicologia tomista in materia di atti umani e poi, attenuatasi la suddetta diffidenza nei confronti delle scienze moderne della psiche, a queste medesime ed infine ai principi conciliari.

Vengono così individuati ed elaborati capi di nullità "nuovi" ma che a loro volta sono il frutto di argomentazioni tratte da principi generali in materia di atti e di imputabilità penale. Non solo: le prime categorie utilizzate dalla giurisprudenza confermano indirizzi già presenti in fonti antiche, come si può facilmente notare dalle abbondanti citazioni della dottrina di San Tommaso di cui è ricca la *pars in iure* delle prime (ma anche delle odierne) sentenze del Tribunale della Rota Romana.

Tale elaborazione giurisprudenziale e dottrinale riceve, si ripete, ulteriore linfa vitale dai lavori conciliari e si riflette nel processo di revisione del Codice di diritto canonico, dando vita al vigente can. 1095.

Se da un punto di vista formale tale norma rappresenta una novità nella legislazione positiva canonica, essa è ritenuta comunemente esprimere un principio direttamente riferibile al diritto naturale e cioè una disposizione direttamente scaturente dalla realtà stessa delle cose. Puntualmente, al proposito, sottolinea la sentenza del Tribunale di Pescara che «*con la norma sull'incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2), il legislatore ha voluto raccogliere nel nuovo diritto positivo matrimoniale un'ipotesi già da tempo elaborata dalla giurisprudenza per meglio rispondere alle esigenze del diritto naturale in tema di capacità matrimoniale. Difatti, tali esigenze erano espresse in modo del tutto incompleto nell'unica norma del precedente codice circa l'incapacità, riferita solo alle malattie che privano dell'uso di ragione (CIC 1917, can. 1081)*». Quindi il Ponente conferma quanto poc'anzi si affermava circa il fatto che sono state le nuove acquisizioni delle scienze umane (specialmente della psicologia) assieme ad una maggiore consapevolezza sull'indole personalistica del matrimonio le pedine fondamentali per la formulazione di questa norma, «*con cui si intende garantire che i coniugi, nell'emettere il consenso matrimoniale,*

posseggano una consapevolezza e libertà proporzionata alla gravità del progetto matrimoniale. Consapevolezza e libera determinazione che debbono essere maggiori di quanto si richiede per altri tipi di negozi giuridici», avendo il matrimonio per oggetto la mutua donazione e accettazione delle persone stesse dei coniugi e proiettandosi lo stesso nel futuro in modo irrevocabile ai sensi del can. 1057, § 2. (n. 5).

Proprio il carattere di diritto naturale della norma giustifica l'eccezione al can. 9 del CIC sulla non retroattività della legge ecclesiastica (principio fondamentale per assicurare la certezza del diritto e la stabilità di situazioni e di rapporti di natura giuridica all'interno di una comunità) e ne permette l'applicazione ad un matrimonio, come quello del caso di specie, celebrato nel 1980, ossia tre anni prima della promulgazione del novellato Codice di diritto canonico.

3. Il can. 1095 delinea tre fattispecie riconducibili alla più generale ipotesi di nullità matrimoniale che è, appunto, l'incapacità a consentire. Esse sono la carenza di sufficiente uso di ragione, il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità, per cause di natura psichica, ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio.

Per quel che riguarda specificamente la seconda ipotesi e cioè il grave difetto di discrezione di giudizio, essa viene comunemente intesa, come del resto chiarisce bene la sentenza in commento, come comprendente sia la capacità di sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia quella di libera autodeterminazione nel decidere di farsene carico.

Non c'è dubbio che con questa norma il legislatore abbia voluto codificare quel *defectus discretionis iudicii* che la giurisprudenza ha posto a base di sempre più numerose sentenze di nullità, giungendo a dare rilievo anche ad anomalie psichiche o caratteriali che non sono considerate vere e proprie affezioni psicotiche e che non incidono in modo seriamente apprezzabile sulla più generale capacità di intendere e di volere del soggetto. Si tratta, insomma, di persone che non presentano carenze particolarmente vistose nella normale attività di relazione, che risultano spesso normalmente inserite nella vita sociale e professionale ma che non posseggono un grado sufficiente di consapevolezza e libertà di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio.

Vengono, a questo proposito, in considerazione casi di personalità psicopatiche, nevrosi, psicastenia, isteria, immaturità psichica o affettiva od anche situazioni contingenti che possono produrre nel soggetto stati di intima conflittualità, di grave indecisione, di estrema ansietà, che mal si conciliano con quella responsabile consapevolezza, con quell'equilibrio delle facoltà psichiche necessario per esprimere un consenso matrimoniale veramente idoneo a dar vita ad un impegno destinato a durare per sempre e a coinvolgere tanto profondamente l'esistenza individuale.

4. Per l'accertamento dell'effettiva incapacità del soggetto (in ogni sua forma) deve aversi riguardo ad un duplice criterio: quello denominato soggettivo/clinico (che fa riferimento alla gravità del difetto di discrezione di giudizio ed all'eventuale disturbo psichico alla base dell'incapacità giuridica) e quello oggettivo/normativo (che fa riferimento alla determinazione di quale diritto o dovere del matrimonio non sia adeguatamente compreso o liberamente scelto).

La prova, poi, può ed anzi deve essere strutturata attorno ad un triplice accertamento.

Innanzitutto devono ricostruirsi con particolare accuratezza i comportamenti del soggetto presunto incapace, in particolare quelli che hanno avuto maggiore attinenza – cronologica o di merito – con la decisione matrimoniale. Infatti, come del resto la norma canonica stabilisce chiaramente, solo sulla base di fatti certi e determinati è possibile trarre presunzioni e sviluppare deduzioni logiche (can. 1586). Tale ricostruzione è di grande importanza non solo per il giudice ma anche per il perito (terzo accertamento, come vedremo), affinché possa avere un quadro chiaro ed il più possibile completo della vicenda in relazione alla quale dovrà esprimere il suo parere scientifico.

Nel caso di specie, emerge in maniera netta ed inequivocabile come l'attrice si sia decisa al matrimonio senza comprendere con la dovuta oggettività le reali dinamiche di relazioni interpersonali vissute con il fidanzato, che erano contrassegnate da una certa conflittualità e molta superficialità, ma determinandosi ad esso per evadere da un ambiente familiare che sentiva particolarmente oppressivo e che la privava di quella libertà che tanto invidiava alle sue amiche.

Unica figlia femmina e minore di diversi anni dall'ultimo dei tre fratelli, la donna infatti era cresciuta con un profondo desiderio di affrancamento familiare e aveva colto la prima occasione che le si era presentata per sposarsi ed emanciparsi.

Secondo cardine della prova di un'eventuale incapacità è quello della ricostruzione della eventuale storia clinica del soggetto presunto incapace, ossia di eventuali contatti o visite mediche o presso istituzioni cliniche, ricoveri e cure. La mancanza di una tale storia clinica però non è un ostacolo alla prova della incapacità, come nel caso di specie, dal momento che il giudizio sul difetto del consenso è un giudizio di carattere giuridico che non esaurisce nella ricostruzione del dato clinico l'analisi della sua base di fatto. Il dato clinico, infatti, è uno degli elementi che il giudice dovrà prendere in considerazione.

5. Infine, poiché l'incapacità consensuale al matrimonio deve basarsi su di una anomalia sostanzialmente inabilitante le facoltà naturali dell'intelletto e della volontà, fondamentale sarà l'accertamento di tipo peritale, che il Codice di diritto canonico prevede anche in specifico riferimento alle cause di nullità matrimoniali (cann. 1574 e 1678, § 3).

Come ribadisce la stessa sentenza in commento, il perito, nell'ordinamento processuale canonico, è solo un consulente del giudice ed il giudice resta "libero" nell'apprezzamento del parere peritale ma non in maniera arbitraria, ovvero contraria alla ragione ed alla giustizia. Il giudice, infatti, dovrà fare una lettura critica degli elaborati peritali (sia quelli d'ufficio sia quelli di parte sia anche quelli stragiudiziali), motivando l'accoglimento od il rigetto delle relative conclusioni. In particolare recita il can. 1579 che (§ 1) il giudice deve valutare attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa e che (§ 2) quando espone le ragioni della decisione, deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti. Proprio per questa necessità di motivazione in entrambe le ipotesi, di accoglimento e di rigetto, si afferma il principio secondo cui *iudex peritus peritorum*.

La lettura critica del giudice non può e non deve basarsi su argomenti propri della disciplina del perito anche se, in alcune sentenze, pur capita purtroppo di leggere affermazioni in tal senso: è più che ovvio, infatti, che se il giudice fosse esperto *in re medica seu psychologica* non avrebbe bisogno del perito. La sua lettura critica deve invece utilizzare le lenti di quegli argomenti e criteri che la giurisprudenza ha già da tempo elaborato e cioè, ad esempio ed *in primis*, la concordanza delle conclusioni e delle argomentazioni del perito con i fatti di causa, la logica intrinseca del lavoro peritale, la metodologia utilizzata, l'essere o meno venuto a contatto col peritando.

Nelle allocuzioni alla Rota Romana del 1987 e del 1988, San Giovanni Paolo II ha esplicitato poi un ulteriore importantissimo criterio per la valutazione del lavoro peritale e cioè la verifica dei suoi cd. presupposti antropologici, in altri termini la coerenza della sua visione di uomo con quella formulata dall'antropologia cristiana che, per necessità conseguente, viene presupposta dall'ordinamento canonico.

Magistralmente la sentenza in commento, dopo aver ribadito che «*al perito è affidato il compito strettamente tecnico di prospettare la situazione psicologica della persona e di giungere ad una diagnosi della medesima che sia attendibile e prospettata in chiave strutturale, non meramente descrittiva*» chiarisce tutto ciò nella parte in diritto affermando che spetta poi al giudice di «*vagliare il procedimento tecnico da questi utilizzato, l'aderenza agli atti dei fatti che supportano la diagnosi peritale (che non può essere fondata in mere ipotesi) e la correttezza antropologica del suo ragionamento [...] vertere in concetti giuridici le conclusioni tecniche, esprimendo nella sentenza le motivazioni per le quali accetta o si discosta del parere del perito* (cf. M. J. Arroba Conde, *La prova peritale e le problematiche processualistiche*, in Aa.Vv., *L'incapacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico*, 2000, 183-410)» (12).

Tali affermazioni vengono puntualmente concretizzate nella parte in fatto della stessa sentenza, dove il giudice ha cura di sottolineare non solo l'attendibilità delle conclusioni del perito di ufficio sotto il profilo metodologico (essendo le stesse basate, oltre che sul

colloquio clinico e sull'esame psichico, anche sulla somministrazione del test MMPI-2) ma anche il loro fondamento antropologico e l'impostazione psicodinamica.

Per questi motivi e per la coerenza con quanto emerso dalla deposizione dell'attrice e dei testimoni da lei indicati, il giudice ritiene di dover accogliere le conclusioni peritali e «*la diagnosi di "franca immaturità psicoaffettiva" dal momento che l'attrice al momento delle nozze, almeno per il fatto di aver da poco raggiunto la maggiore età, evidenziava una struttura di personalità ancora "propriamente adolescenziale", caratterizzata da una "emergenza pulsionale e da una totale idealizzazione della persona amata"*. La sentenza sottolinea pure che «*a scanso di ogni indebito automatismo determinista (tra età adolescenziale e carenze psichiche strutturali), il perito ha puntualizzato che le lacune della donna, specialmente il suo idealismo privo di aderenza alla realtà, oltre che dall'età, dipesero "dall'inesperienza e da una vita vissuta al riparo da un vero e proprio confronto con l'esterno sul piano relazionale e sociale"*».

6. Un'ultima precisazione va fatta sull'esatta portata dei concetti di accoglimento o reiezioni delle conclusioni peritali. Infatti, nelle cause per incapacità a consentire a volte si percepisce una certa confusione tra accoglimento o reiezione delle conclusioni peritali e riconoscimento o meno della incapacità del soggetto. Questo proprio perché si dimentica quanto detto poc'anzi e cioè che dette conclusioni costituiscono un elemento (e non l'unico) del sillogismo probatorio: esse sono la premessa di fatto del sillogismo, relativa alla situazione psichica della parte. Alla fine dell'istruzione il giudice, per raggiungere la certezza morale, deve confrontare tali conclusioni con la struttura ontologica del matrimonio e ciò costituisce la seconda premessa del sillogismo, di carattere strettamente giuridico e di competenza esclusiva del giudice.

Di conseguenza, se il giudice, convertendo in concetti giuridici la situazione psichica delineata dal perito, affermi ad esempio che le lacune psichiche da questi evidenziate non intaccano la capacità minima matrimoniale della parte, quella richiesta dalla legge positiva e naturale, non può dirsi che abbia rigettato le conclusioni peritali sulla situazione psichica della persona avendo semplicemente svolto

il suo compito e cioè confrontato quelle conclusioni con la struttura ontologica del matrimonio (cf. M. J. Arroba Conde, *Sistema probatorio*, in Id., *Giusto processo e peculiarità del processo canonico*, 2016, 139-140).

7. Quanto sopra evidenziato fa della sentenza in commento un esempio di equilibrato rapporto tra giudice e perito, in cui il giudice dà una lettura critica e motivata delle conclusioni del perito accettandole "liberamente" ma non arbitrariamente e rifuggendo i due eccessi che costituiscono, oggigiorno, il rischio maggiore in queste situazioni: da un lato la pretesa del giudice di sostituirsi al perito e, dall'altro, opposto, di appiattirsi completamente alle sue conclusioni.